



# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

*Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali*



Ufficio Gare e Contratti  
Certificato ISO 9001

Quarrata, lì 20/12/2022

prot.

**AL RUP**

Ing. Luca Stefanini

e p.c.

**Al Dirigente Area Risorse**

dott.ssa Bianca Sottosanti

*Loro sede*

**OGGETTO:** Avviso pubblico per procedura negoziata per l'affidamento del servizio completo di telefonia VOIP con gestione unificata, tramite nuovo centralino, di tutte le utenze telefoniche intestate al comune di Quarrata per il periodo 01/12/2022 - 30/11/2028 CIG 9421178a06 (gara 20/2022). **Relazione RUP**

In sede di verifica sul possesso dei requisiti generali, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dell'operatore economico Wind Tre Spa, risultato primo classificato nella graduatoria formata in seguito all'apertura dell'offerta economica nella gara di cui sopra, ed aggiudicatario dell'appalto come da determinazione n. 1085 del 23/11/2022, lo stesso è risultato non in regola con il pagamento di imposte e tasse.

In particolare, con certificazione acquisita in data 02/12/2022 prot. 59938, la competente Agenzia delle Entrate ha dichiarato la sussistenza di violazioni gravi definitivamente accertate a carico della ditta. Vengono, infatti, segnalate 64 violazioni definitivamente accertate per un importo totale ben superiore alla soglia prevista dalla legge.

In sede di dichiarazione (DGUE) presentata in gara, nulla era stato dichiarato dall'impresa.

Al ricevimento della certificazione, la sottoscritta ha attivato un procedimento istruttorio finalizzato ad acquisire maggiori informazioni (pec del 05/12/2022 prot. 60326): in particolare si chiedevano delucidazioni sulla mancata dichiarazione in sede di DGUE dei debiti, e maggiori informazioni sul merito delle cartelle segnalate. L'impresa ha chiesto in un primo tempo una dilazione del termine per la risposta ( prot. 61416 del 13/12/2022), e in seguito alla concessione del nuovo termine, ha inviato le giustificazioni in data 19/12/2022 prot. 62270.

L'art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 così recita: "Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis del DPR 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Omissis"

Il dettato della norma è chiaro. Il requisito deve sussistere fin dal momento della partecipazione alla gara e permanere per tutto il contratto: la mancanza, "per giurisprudenza consolidata, costituisce motivo di esclusione obbligatoria del concorrente" (cfr. TAR Marche 729 del 25/11/2019). Ancora: "La predetta giurisprudenza ha poi aggiunto che, a fronte dell'attestazione dell'Agenzia delle Entrate, recante la segnalazione a carico di un concorrente di violazioni fiscali definitivamente accertate, la stazione appaltante non ha altra possibilità che escludere il concorrente dalla gara, essendole preclusa un'autonoma valutazione della questione (cfr., in aggiunta, C.d.S., Sez. V, 21 giugno 2012, n. 3663 e 18 gennaio 2011, n. 789)." (Cfr. CDS 814/ del 18/12/2020). Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'attestazione dell'amministrazione finanziaria ha efficacia fidefacente: ciò significa che, quanto certificato, si impone alla stazione appaltante, non residuando in capo alla medesima alcun potere valutativo (TAR Napoli 114/2020). Pertanto, sulla base della certificazione negativa circa il possesso della regolarità fiscale, l'impresa deve essere esclusa.

Si è deciso tuttavia di attivare un procedimento istruttorio finalizzato ad acquisire maggiori informazioni, in considerazione delle rilevanti conseguenze che accompagnano ipotesi come quella accaduta (non solo esclusione dalla gara per violazione dell'art. 80 comma 4 del Codice dei Contratti, ma anche segnalazione ad ANAC ed eventuale denuncia alla Procura per falsa dichiarazione).

Le motivazioni dell'impresa tuttavia sono del tutto insufficienti a generare una diversa conclusione rispetto a quanto già detto relativamente alla esclusione e alla conseguente segnalazione ad ANAC.

L'impresa ha dichiarato di aver pagato i carichi definitivi in data 15/12/2022, quindi solo dopo l'attivazione del procedimento istruttorio a carico dell'impresa, e, ovviamente, dopo la scadenza del termine per la ricezione delle offerte.

L'impresa non ha inoltre presentato alcuna giustificazione in merito ai motivi per i quali non sono stati dichiarati all'interno del DGUE, o in altra dichiarazione presentata in gara, i debiti fiscali certificati dall'Agenzia delle Entrate.

Per questi motivi l'operatore Wind Tre spa deve essere escluso dalla gara di cui all'oggetto. Si invita il RUP a dichiarare, con apposito atto, la decadenza dell'aggiudicazione effettuata con determinazione n. 1085 del 23/11/2022, e conseguente segnalazione ad ANAC.

Si procederà pertanto a comunicare via pec all'operatore economico l'esclusione dalla gara.

Il responsabile della procedura di gara

Danila Bandaccari